

COMITATO
Salussola Ambiente è Futuro

Spett. le Provincia di Biella

Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e

Risorse Idriche protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

e, p.c.

- Provincia di Vercelli - presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it
- Al Sindaco del Comune di Salussola - salussola@pec.ptbiellese.it
- Al Sindaco del Comune di Dorzano - dorzano@pec.ptbiellese.it
- Al Sindaco del Comune di Cavaglia - cavaglia@pec.ptbiellese.it
- Al Sindaco del Comune Santhià - protocollo@pec.comune.santhia.vc.it
- Al Sindaco del Comune di Carisio - carisio@legalmail.it
- Al Sindaco del Comune di Verrone - verrone@pec.ptbiellese.it
- Al Sindaco del Comune di Cerriore - cerrione@pec.ptbiellese.it
- Al Sindaco del Comune di Tronzano Vercellese - comune.tronzanovercellese.vc@certlegalmail.it
- Al Sindaco del Comune di Alice Castello - alice.castello@legalmail.it
- Al Sindaco del Comune di Borgodale - protocollo.borgo.dale@cert.ruparpiemonte.it
- ARPA BIELLA - dip.biella@pec.arpa.piemonte.it
- ASL BIELLA - ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it
- dipartimento.prevenzione@aslbi.piemonte.it
- Carabinieri Comando Stazione di Salussola - tbi22486@pec.carabinieri.it
- Assessorato Agricoltura Regione Piemonte - agricoltura@cert.regione.piemonte.it
- Assessorato Ambiente Regione Piemonte - territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: NUOVE osservazioni al progetto di nuova discarica di rifiuti non pericolosi monodedicata a materiale da costruzione contenente cemento-amianto, in Comune di Salussola (BI) reg. Bianco, della “Acqua & Sole” S.r.l., Milano.

In merito alle integrazioni/modifiche al progetto in oggetto, il Comitato Salussola Ambiente è Futuro, esaminati gli elaborati presentati, nel pubblico interesse, presenta le seguenti osservazioni:

Premessa

Abbiamo cercato di limitare l'analisi della documentazione alle sole integrazioni presentate il 16-10-2019; tuttavia, le integrazioni stesse spesso fanno riferimento ad altri elaborati, pretendendo di fondare su di essi la propria autorevolezza, quindi non è stato possibile ragionare per compartimenti stagni escludendo elaborati presentati nel 2017 e nel 2018. Permangono refusi, dimenticanze, frasi a metà, rilievi eseguiti da ignoti soggetti “esterni al team” e di cui non è nota la professionalità, discrepanze, affermazioni non supportate da riscontri e addirittura errori di calcolo.

Riteniamo altresì che la provincia avrebbe potuto già rilevare, dagli esiti della seconda Conferenza dei Servizi, che emergono prevalentemente problemi ostativi alla realizzazione del progetto nell'area e nel contesto individuato, non superabili anche a fronte di integrazioni e modifiche, in particolare in relazione ai vigenti Piano Territoriale Provinciale, Piano Territoriale Regionale, Piano Paesaggistico Regionale, Piano Amianto, Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, Programma di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Biella. Tali criticità si sommano ad una progettazione ed uno Studio di Impatto Ambientale non soddisfacenti per molti aspetti. Gli enti preposti impiegheranno nuovamente risorse, con conseguente dispendio di denaro pubblico, prefigurando possibili danni erariali, per rianalizzare un progetto che continua a far acqua da tutte le parti.

OSSERVAZIONE 1 - coerenza con il Piano Regionale Amianto

Il Proponente insiste nel sostenere che il lieve ridimensionamento della discarica rispetto alla prima versione renderebbe la proposta conforme alle disposizioni del suddetto piano. Il proponente dichiara nello SIA (pag. 9) che l'obiettivo è “soddisfare parte dell'esigenza regionale di smaltimento di materiale da costruzione contenente cemento amianto”, ma nonostante il ridimensionamento volumetrico della discarica (pari al 22% rispetto al progetto originario) la proposta rimane largamente sovradimensionata rispetto alle esigenze del quadrante 4 a cui appartiene la Provincia di Biella che sono tra i 400.000 ed i 600.000 mc.

Il proponente afferma che “l'approfondimento effettuato da Arpa per l'individuazione dei siti idonei non preclude di collocare discariche di amianto in siti che non sono stati oggetto di coltivazione mineraria”,

tuttavia oltre all'indicazione dei siti idonei alla realizzazione di discariche per amianto vengono individuati anche tre criteri di idoneità che in generale qualsiasi sito (presente in elenco o meno) dovrebbe rispettare: in sotterraneo, in cave o in miniere dismesse.

L'eventualità di realizzare una discarica di superficie come quella proposta, che si eleva per 17 metri sul piano della campagna, non viene presa in considerazione. Questo evidenzia la volontà del legislatore e degli Enti tecnici di escludere la realizzazione di rilevati, colline, sopraelevazioni di sorta esposte a fenomeni erosivi e quindi maggiormente soggette a criticità come meglio dettagliato nel documento di Approfondimento allegato al Piano Regionale Amianto.

Il proponente cita, inoltre, il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Liberare l'UE dall'amianto» (2015/C 251/03) che oltre a promuovere una sollecita rimozione dei materiali contenenti amianto **scoraggia dal realizzare discariche per amianto** ricordando come "La realizzazione di discariche per i rifiuti dell'amianto è una **soluzione solo provvisoria** del problema, che così viene lasciato alle future generazioni, essendo la fibra di amianto pressoché indistruttibile nel tempo".

In sintesi nonostante il ridimensionamento proposto la discarica continua a essere sovradimensionata rispetto alle indicazioni del piano, e a rimanere in superficie e quindi la proposta progettuale di Acqua & Sole S.r.l. continua a non essere coerente con le indicazioni del Piano Regionale Amianto e a disattendere le disposizioni dell'Unione Europea in tema di smaltimento amianto.

OSSERVAZIONE 2- coerenza con il Piano Territoriale Gestione Rifiuti Speciali

La Provincia rileva come il progetto risulti non coerente con le indicazioni del Piano Territoriale di Gestione dei Rifiuti Speciali, ed il proponente controbatte come il lieve ridimensionamento operato alla volumetria del progetto renda la proposta coerente con le previsioni di tale piano.

Il Piano Territoriale di Gestione dei Rifiuti Speciali, al paragrafo 7.6.3 in realtà specifica esplicitamente che **"l'obiettivo principale non è quindi quello di ridurre la produzione di rifiuti ma la raccolta su tutto il territorio dei rifiuti dei RCA."**, e poi ancora indica fra gli obiettivi generali quello di "Favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità, garantendo la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti". Del resto, a differenza di altri rifiuti speciali, per i rifiuti contenenti amianto la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire è stata preventivata dal Piano Amianto e la Piano Rifiuti Speciali stesso, rendendo di conseguenza opportuno individuare un ambito territoriale ottimale che valga a garantire l'obiettivo della autosufficienza nello smaltimento in strutture specializzate presenti in maniera omogenea sul territorio.

Inoltre, al paragrafo 6.1 afferente gli obiettivi generali del PRRS, si afferma che la normativa, "come indicato all'art. 199, c. 3, lett. g) del d.lgs. 152/06, chiede alle regioni di prevedere – all'interno dei piani di gestione dei rifiuti - le attività ed i fabbisogni impiantistici necessari ad assicurare il recupero e lo smaltimento dei

rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione. ... una pianificazione regionale finalizzata a rendere efficiente il sistema di trattamento dei rifiuti ... sarebbe in grado di influire positivamente sugli impatti legati alla emissioni da traffico, ottemperando quindi ad obiettivi di sostenibilità ambientale previste per altre matrici.

Per queste ragioni la proposta di una discarica per amianto che soddisfi il fabbisogno di un intero quadrante, più le propaggini adiacenti ,rimane incoerente con le indicazioni, gli obiettivi e i programmi contenuti del Piano.

OSSERVAZIONE 3 - coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale

Come dimostrato nei copiosi riscontri documentali e argomentativi della successiva osservazione n. 16, i terreni su cui si vorrebbe collocare la discarica sono, di fatto, delle risaie che attualmente il proprietario non ha interesse a coltivare secondo le loro potenzialità. Si collocano senza ombra di dubbio nel territorio di produzione della DOP Riso di Baraggia biellese e vercellese.

Il PPR, all'art. 20 delle NdA, *"riconosce le aree a elevato interesse agronomico come componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione; esse sono costituite dai territori riconosciuti come appartenenti alla I e II classe nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte", adottata con DGR n. 75-1148 del 30 novembre 2010, individuati nella Tavola P4 limitatamente ai territori ancora liberi, e da quelli riconosciuti dai disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine."*

La tavola P.4.7 non campisce l'area in oggetto col tratteggio che rimanda all'art 20 delle NdA, perché il Piano Paesaggistico Regionale sconta la circostanza che, essendo relativo all'intero territorio piemontese, è stato allestito con un approfondimento alla scala 1:50.000 e alcuni approfondimenti alla scala 1.25.000. Tuttavia il fatto che esista una discrasia tra la realtà e la cartografia del PPR, non cancella lo stato di fatto, che deve invece prevalere come indica la giurisprudenza consolidata. Il piano paesaggistico **già riconosce** come aree ad elevato interesse agronomico e le aree agricole comprese nei territori in cui sono stati riconosciuti i disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine.

Inoltre le NdA relative all'art 20 affermano : *"Nelle aree di interesse agronomico come delimitate ai sensi del comma 5 e della lettera a. del comma 7, in coerenza con quanto disciplinato al comma 4, i piani locali possono prevedere eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; Il piano subordina l'attuazione delle direttive previste alle perimetrazioni delle risaie a Denominazione di Origine che i piani locali eventualmente eseguiranno in fase di adeguamento al ppr degli strumenti di governo del territorio a livello locale"*.

COMITATO
Salussola Ambiente è Futuro

Uno dei piani locali di governo del territorio, il Piano Territoriale della Provincia di Biella, **ha già individuato la perimetrazione delle risaie**, riconoscendole all'interno delle aree agricole inserite nel disciplinare DOP Riso di Baraggia biellese e vercellese, nei termini indicati dal comma 5 e della lettera a del comma 7. Tale perimetrazione è rappresentata nella Carta IGT-A -Politiche per l'assetto del sistema agricolo e rurale.




FIG 1 -Carta del PTP IGT-A politiche per l'assetto del sistema agricolo e rurale

PAESAGGI AGRARI DI INTERESSE CULTURALE (art.2.11)

 Vigneti e risaie

**AREE INTERESSATE DALLE COLTURE DI
SPECIALIZZAZIONE D.O.C. E D.O.P. (art. 3.8)**

 RISICOLE
(Riso di Baraggia Biellese e Vercellese)

 VITICOLE
(Bramaterra, Canavese, Coste della Sesia,
Erbaluce di Caluso, Lessona)

COMITATO
Salussola Ambiente è Futuro

Riteniamo che **per quanto sopra riportato sia immediatamente applicabile la direttiva dell'art 20 del PPR laddove dice che nelle aree di interesse agronomico perimetrare dai piani locali è impedita qualsiasi impegno di suolo diverso da quello agricolo** a meno che non sia dimostrata *l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti*. Tale dimostrazione non è possibile perché, come è agli atti del procedimento, diverse aziende agricole dedite alla risicoltura hanno proposto la loro disponibilità a "condurre e valorizzare al meglio questi terreni con coltivazioni di riso di Baraggia biellese e vercellese DOP" proponendo un contratto di affitto per gli stessi e perché, come lo stesso proponente afferma, la coltivabilità di quel terreno non è impossibile, ma solo, a suo parere, poco redditizia (vedi osservazione 16).

Fermo restando che qualsiasi intervento edilizio o urbanistico deve assicurare la coerenza con l'intero apparato normativo del Piano, oltre a rispettare le norme prescrittive immediatamente prevalenti, per quanto riguarda il caso specifico delle aree DOP ancorché non cartografate dal Piano Regolatore Comunale, deve in ogni caso essere assicurata la coerenza con gli **obiettivi di qualità paesaggistica** previsti per ambito di paesaggio e con gli indirizzi, le direttive e le eventuali prescrizioni di ciascun articolo e quindi anche dell'art. 20.

L'area di intervento ricade nell'Ambito di Paesaggio n. 24, per il quale le Schede per Ambito di Paesaggio prevedono, tra gli altri, i seguenti indirizzi e orientamenti strategici.

"Per la valorizzazione del paesaggio rurale, dominante nell'ambito salvo il capoluogo, valgono principi generali:

- **salvaguardia del sistema agricolo e dei sistemi di valori a esso connessi**, con relativa promozione culturale delle attività che lo caratterizzano; in particolare, si segnalano le minacce connesse ai fenomeni in atto di trasformazione del territorio agricolo, con: accorpamento delle proprietà delle coltivazioni in grandi piane a riso con stravolgimento della rete di irrigazioni e modificazione dei caratteri percettivi del paesaggio e dei suoi caratteri costitutivi (rapporto cascina-podere, livello dei campi e rete minore di irrigazione); cancellazione di elementi caratterizzanti quali fontanili, argini, viabilità minore; trasformazione delle coltivazioni risicole in forme intensive connesse a nuova redditività produttiva (biomasse, biodiesel), anche in relazione alla previsione di nuove centrali energetiche sul territorio; banalizzazione e modificazione dei caratteri tipologici, architettonici e materici delle cascine;
- **valorizzazione della produzione risicola con la creazione di filiere integrate, produzione, lavorazione, commercializzazione e promozione culturale, connesse alla promozione del prodotto (marchio DOP) e alle prospettive di territorialità a esse legate**, compreso lo sfruttamento energetico degli scarti della produzione;

Riteniamo che sia chiaro quali siano gli obiettivi del PPR connessi al sistema agricolo, e in particolare alla produzione risicola. Le prospettive di territorialità ad esse legate sarebbero annientate dall'inserimento di un intervento come quello prospettato.

Ribadiamo che il Piano Paesaggistico Regionale vigente è strumento sovraordinato a tutti i piani e programmi di qualsiasi natura; per tale ragione dall'entrata in vigore del Piano Paesaggistico ogni trasformazione deve garantire la coerenza con le norme vigenti.

OSSERVAZIONE 4 - --coerenza con il Piano Territoriale della Provincia di Biella

La pianificazione provinciale, con il Piano Territoriale della Provincia di Biella, mette in atto delle politiche per lo spazio rurale come risorsa paesistica, sede di una produzione agricola sostenibile e di qualità.

La Provincia di Biella, preliminarmente alla redazione delle tavole con gli indirizzi di politica di governo del territorio, aveva eseguito numerosi studi di conoscenza dei luoghi e dello stato di fatto, delle sue dinamiche. Tali studi di conoscenza sono poi stati pubblicati in un corpus organico ed in evoluzione che intende registrare e documentare lo stato delle conoscenze sull'ambiente e il paesaggio biellese nelle sue diverse componenti geo-fisiche, bio-vegetazionali e storico-culturali.

Quando il proponente lamenta che l'utilizzo agricolo dell'area su cui è proposto l'impianto sarebbe praticamente impossibile a causa della natura argillosa del terreno, della povertà dello stesso e della difficoltà di approvvigionamento dell'acqua, compie delle affermazioni smentite dagli elaborati del Piano Territoriale Provinciale. Infatti il confronto tra le Carte dell'Uso del suolo fra gli anni 1954 e il 2004, rileva per quei terreni la persistenza delle coltivazioni a risaia; Completa il quadro la tavola MA9 -Capacità d'Uso dei Suoli e Loro Limitazioni- (vedi figura 2), da cui si evince che sui lotti interessati dalla discarica in progetto non sono nemmeno segnalate limitazioni, come rischio di deficit idrico, o lavorabilità, o disponibilità di ossigeno.



FIG 2 -PTP Tav MA9 Capacità dell'uso dei suoli e loro limitazioni con inserimento discarica in progetto

CLASSI DI CAPACITA' D'USO

- **CLASSE I**
 Suoli privi o quasi di limitazioni, adatti per un'ampia scelta di colture agrarie (erbacee e arboree). Sono suoli molto fertili, da piani a lievemente ondulati, senza pericoli di erosione, profondi generalmente ben drenati e facilmente lavorabili. Sono in genere ben provvisti di sostanze nutritive o comunque sono notevolmente rispondenti alle fertilizzazioni. Non sono soggetti ad inondazioni dannose se non eccezionalmente, sono molto produttivi ed adatti ad una coltivazione intensiva. Localmente possono richiedere interventi di drenaggio. Clima idoneo per molti tipi di colture.
- **CLASSE II**
 Suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture o possono richiedere pratiche culturali per migliorare le proprietà del suolo. Possono essere utilizzati per colture agrarie (erbacee e arboree). Sono suoli fertili da piani a ondulati, da profondi a poco profondi, interessati da moderate limitazioni singole o combinate, quali: moderata progressa erosione, profondità non eccessiva, struttura e lavorabilità meno favorevoli, scarse capacità di trattenere l'umidità, ristagno solo in parte modificabile con drenaggi, periodiche inondazioni dannose. Clima idoneo per molti tipi di colture.
- **CLASSE III**
 Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture. Le pratiche culturali devono essere più accurate che nella classe precedente. Questi suoli possono essere usati per colture agrarie (erbacee e arboree), pascolo, arboricoltura da legno e bosco. Sono suoli mediamente fertili, da lievemente ondulati a moderatamente acclivi, da profondi a superficiali, soggetti a scarsi pericoli di erosione, interessati da medi o forti effetti di erosione progressa. Le limitazioni restringono il periodo utile per l'aratura, la semina ed il raccolto dei prodotti. Essi possono presentare: umidità eccessiva anche se drenati, orizzonti compatti a scarsa profondità che limitano il radicamento e stagionalmente provocano ristagno d'acqua, mediocre fertilità difficilmente modificabile. Clima idoneo ad un minor numero di colture.
- **CLASSE IV**
 Suoli con molte limitazioni che restringono la scelta delle colture e richiedono accurate pratiche agronomiche. Se coltivati, è necessaria una gestione più accurata e le pratiche di conservazione sono più difficili da applicare e mantenere. Possono essere usati per colture agrarie (erbacee e arboree), pascolo, arboricoltura da legno e bosco. Sono suoli anche fertili ma posti generalmente su pendici con media acclività. L'utilizzazione per le colture è limitata a causa degli effetti di una o più caratteristiche permanenti, quali: pendenza, forte suscettibilità all'erosione idrica ed agli smottamenti, forti effetti delle erosioni progressa, superficialità del suolo, bassa capacità di ritenuta idrica, umidità eccessiva anche dopo intervento di drenaggio, clima moderatamente sfavorevole per molte colture agrarie. Particolari trattamenti e pratiche culturali sono richiesti per evitare l'erosione del suolo, per conservarne l'umidità e mantenerne la produttività con applicazioni più intense e frequenti che nei suoli della classe III.
- **CLASSE V**
 Suoli con forti limitazioni che ne restringono l'uso, salvo casi particolari, al solo pascolo e bosco. Le limitazioni sono dovute ad una frequente inondabilità, ad una pietrosità eccessiva o a condizioni climatiche che ostacolano la normale produzione agricola. Le superfici interessate sono quasi pianeggianti, poste generalmente lungo le principali aste fluviali o in zone depresse, dove i periodici affioramenti delle acque per risalita della falda freatica sconsigliano interventi di drenaggio.
- **CLASSE VI**
 Suoli con limitazioni molto forti. Il loro uso è generalmente limitato al pascolo o al bosco. Le limitazioni di carattere climatico o pedologico sono più diffuse che nelle classi precedenti e riguardano: degradazione del suolo, forti pendenze, superficialità del suolo, pietrosità, rocciosità, inondabilità, clima alquanto sfavorevole. Le caratteristiche fisiche possono prevedere localmente interventi di miglioramento del pascolo, con semine, calcitazioni, spietramenti e fertilizzazioni.
- **CLASSE VII**
 Suoli con limitazioni fortissime. Essi possono essere utilizzati per il pascolo, per il turismo di tipo naturalistico e per la protezione della fauna. Le limitazioni riguardano: estesa presenza di rocce e pietre, superficialità e degradazione dei suoli, erosione, acclività accentuata, acque stagnanti, inondabilità e clima sfavorevole. Alcune aree di questa classe possono richiedere semine o piantagioni a protezione del suolo, per evitare danni alle aree adiacenti.
- **CLASSE VIII**
 Aree con limitazioni tali da precludere il loro uso per fini produttivi. Possono essere utilizzate per il turismo di tipo naturalistico e per la protezione della fauna. Le limitazioni, severissime, singole o combinate, comprendono: acclività fortissima, erosione, assenza o superficialità del suolo, rocciosità, pietrosità, quote elevate, clima molto sfavorevole.

Il piano poi individua nella tavola del P.T.P. CPT-PAE l'area interessata dall'intervento come ricadente all'interno dei BENI CULTURALI in qualità di paesaggi agrari di interesse culturale, normati dall'art. 2.11 delle NTA, la quale recita:




FIG 3 -PTP carta CTP PAE - sensibilità paesistiche ambientali

*“1. Il P.T.P. individua con apposita rappresentazione nelle tavole CTP-PAE in scala 1:50.000 anche ai sensi dell’art. 11 del P.T.R.6, le aree caratterizzate dalla presenza delle colture viticole e risicole che rappresentano elemento distintivo e caratterizzante del paesaggio e **ne promuove la tutela e la conservazione.**”*

Le politiche pianificatorie perseguite dal PTP si concretizzano con un elenco di azioni possibili da parte degli enti locali in attuazione della tutela e la conservazione dei paesaggi agrari di interesse culturale; in particolare:

“2. I Comuni possono individuare altre coltivazioni specializzate e tipologie di paesaggi agrari con significativa valenza culturale e specifiche aree di tutela, di conservazione e valorizzazione del paesaggio anche attraverso la formazione dei Progetti di Valorizzazione Ambientale di cui all’art. 5.2 delle presenti norme.

3. I Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici, provvedono a precisare le delimitazioni operate dal P.T.P. e a individuare le forme della tutela idonee a garantire la conservazione della risorsa e la valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente rurale.

4. La Provincia promuove, in rapporto con il mondo agricolo, la formazione di contratti di manutenzione territoriale per la gestione dei paesaggi di interesse culturale e per il miglioramento delle condizioni generali di sicurezza del territorio, sostenendo la ricerca e la sperimentazione all’uopo necessarie e promuovendo la ricerca di finanziamenti regionali, nazionali e Comunitari.”

COMITATO
Salussola Ambiente è Futuro

Tra le azioni consentite dal Piano Territoriale non è previsto che si possa individuare su quelle aree destinazioni compatibili con l'insediamento di una discarica.

Alla carta della serie CTP "Carta dei Caratteri Territoriali e Paesistici" CTP-PAE appena esaminata, si aggiunge poi una carta della serie IGT "Carta degli Indirizzi di Governo del Territorio". In particolare la carta IGT-A -Politiche per l'assetto del sistema agricolo e rurale, già citata ed esaminata nella Osservazione n 3, ma che riproduciamo per comodità, individua all'interno dei territori indicati dal disciplinare DOP Riso di Baraggia biellese e vercellese le aree interessate da colture di specializzazione D.O.C e D.O.P, delimitando quindi i terreni effettivamente dedicati alla coltivazione dei riso con un tratteggio specifico, che rimanda all'art 3.8 delle Norme di Attuazione.




FIG 4 - Carta del PTP IGT-A

I terreni che sono coinvolti dal progetto in esame sono completamente compresi in questa campitura.

L'art 3.8 recita al comma 1: "Il P.T.P. stabilisce l'indirizzo ai P.R.G. di minimizzare gli usi del territorio riduttivi della risorsa suolo e di valorizzare i contenuti paesaggistici e fruitivi dei paesaggi agrari, degli ambiti ricompresi nelle aree di prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo e nelle aree interessate dalle colture viticole e risicole di specializzazione (D.O.C. e D.O.P.) individuate nella tavola IGT-A alla scala 1:50.000."

Il proponente da un anno e mezzo usa tutta la sua abilità argomentativa per ripetere con parole diverse gli stessi concetti, e far credere che i terreni in cui vuole installare la sua discarica non siano terre da riso. In

COMITATO
Salussola Ambiente è Futuro

realtà è smentito dai fatti storici, dalle carte, dalle testimonianze di chi conosce queste terre, e dalle argomentazioni riportate nelle successive osservazioni n. 16, 18, 19, 20.

Per quanto riguarda la lettura della carta CTP-ART del PTP, in cui il proponente indica erroneamente, per la carta C.T.P.-A.R.T. del P.T.P., che “L’area d’intervento ricade in aree insediate a tessuto discontinuo”, mentre appartiene alla classe “Paesaggi agrari di interesse culturale”, come indicato nella stessa pagina per la carta C.T.P.-P.A.E., notiamo con sconcerto che il proponente ha controdedotto ai rilievi della Provincia senza approfondire la questione, limitandosi a una ostinata ripetizione dell’errore segnalato. Infatti se avesse esaminato i copiosi elaborati a corredo del Piano Territoriale Provinciale, oltre a vedere che l’intervento graficamente ricade su un’area indicata come “risaie”, come evidenzia l’ingrandimento della carta, avrebbe preso atto che gli elementi della Tavola CTP-ART sono stati raccolti in due grandi gruppi: “articolazione territoriale” e “uso del suolo”.



FIG 5 - INGRANDIMENTO CPT-ART Articolazione Territoriale in Ambienti Insediativi

COMITATO
Salussola Ambiente è Futuro

Il gruppo dell'Articolazione territoriale propone una suddivisione del territorio provinciale in ambiti territoriali omogenei che costituiscono la struttura territoriale principale della provincia, la quale si articola così in cinque grandi macro-ambiti, denominati "quadri ambientali": 1. La cornice montana; 2. I sistemi delle valli; 3. I rilievi collinari; 4. Il sistema urbano pedemontano; 5. La pianura.

Ciascun quadro è poi ulteriormente suddiviso in "ambienti insediativi", omogenei per caratterizzazione ambientale, sociale ed economica, e sono descritti nel documento "Ambienti Insediativi". Tali aree, funzionali a discriminare le politiche di sviluppo territoriale in relazione alla specificità ed alla natura dei luoghi, sono in totale 30 e sono suddivise per quadro ambientale di appartenenza. In particolare, per quanto riguarda il quadro ambientale n. 5, La pianura, troviamo:

5.1 Baraggia; 5.2 Piana agricola di Biella; 5.3 Piana di Cavaglia'; 5.4 Piana di Cossato; 5.5 Piana di Masserano

5.6 Risaie

Per ogni ambiente insediativo riconosciuto è stata predisposta una scheda di illustrazione articolata nei seguenti punti: inquadramento geografico; profilo socio-economico; 3. caratteri ed elementi significativi; . problemi emergenti; . vocazione.




FIG 6 -PTP - Gli Ambienti Insediativi – stralcio

E' assolutamente incontestabile che la vocazione individuata dall'ambiente insediativo posto sui terreni oggetto di intervento sia di tipo **risicola**.

Per quanto attiene alle argomentazioni a sostegno del fatto che le aree interessate dal progetto sono pienamente comprese nel disciplinare DOP riso di Baraggia biellese e vercellese, con caratteristiche

adeguate al disciplinare, ed idonea alla coltura risicola, rimandiamo alla osservazione n. 19 e ricordiamo che il proponente ha ricevuto una regolare proposta di affitto dei terreni da tre aziende risicole salussolesi, interessate a produrre riso DOP nei terreni che non intende coltivare, e che egli ha semplicemente rifiutato la proposta.




FIG 7 -PTP –Gli ambienti Insediativi – zoom dello stralcio con individuazione intervento



INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Area di pianura interamente ricoperta da risaie. Si tratta delle porzioni più settentrionali dell'intero comprensorio agricolo del Vercellese. Costellata dalla presenza di grandi cascate di pianura, l'area è attraversata dalle direttrici di collegamento tra Biella e l'autostrada, lungo le quali si trovano i centri abitati di Massazza, Villanova e Giffenga.

PROFILO SOCIO-ECONOMICO

La popolazione residente nei comuni di Massazza, Villanova e Giffenga è diminuita del 18% negli ultimi vent'anni, attestandosi nel 2000 a 875 abitanti, pari allo 0,46% del totale provinciale.

CARATTERI ED ELEMENTI SIGNIFICATIVI

- Le trasformazioni stagionali della coltura risicola rendono il paesaggio particolare
- Castello di Massazza

PROBLEMI EMERGENTI

- Avanzamento delle risaie in direzione nord

VOCAZIONE

- Riscoltura

FIG 8 -PTP –Ambienti Insediativi – scheda 5.3 – Risaie.

OSSERVAZIONE 5 Aspetti di tipo Urbanistico

Riservandoci di integrare l'argomento nei 60 gg seguenti la pubblicazione dell'avviso di deposito relativo alla variante urbanistica ex l 56/77, avvenuto il 30-12-2019, da quanto fin'ora esposto ne consegue che nel valutare gli aspetti urbanistici riguardanti la variante al Piano Regolatore Comunale che sarebbe contestuale all'approvazione del progetto, si deve tenere conto del fatto che una destinazione d'uso diversa da quella agricola sarebbe in contrasto coi menzionati articoli 2.11 e 3.8 delle Norme di Attuazione del PTP e della relativa cartografia. Ricordiamo che secondo una giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 5658/2015 e Consiglio di Stato, sez. V, sent. n.5660/2015), nei procedimenti relativi a progetti la cui approvazione determini variante automatica del PRG, **la eventuale variante può essere applicata solamente allo strumento urbanistico, e non a tutti gli altri piani e programmi sovraordinati (piani territoriali provinciali, regionali, piani paesistici). La compromissione dei poteri pianificatori è quindi solo limitata a livello urbanistico comunale, e la eventuale variante del PRGC deve essere coerente con quanto indicato dai piani sovraordinati.**

Le politiche previste da PTR e PTP hanno permesso nel concreto la valorizzazione della qualità come fattore di successo delle produzioni agricole con lo sviluppo di iniziative che hanno condotto al riconoscimento della DOP Riso di Baraggia Biellese e vercellese che comprende le aree in cui si vorrebbe realizzare il progetto, che è quindi incompatibile con gli interessi pubblici sviluppati dall'azione pianificatoria territoriale.

OSSERVAZIONE 6 Distanza da abitazioni e coltivazioni

In merito alla distanza da abitazioni e coltivazioni, occorre tenere presente la sentenza del TAR Piemonte n. 201900574 del 13-05-2019 la quale ha fatto varie precisazioni che interessano anche questo procedimento autorizzativo, e alle quali a nostro avviso è necessario dare corso finchè un eventuale successivo grado di giudizio eventualmente non le smentirà.

Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (adottato con Deliberazione Giunta Provinciale n. 97 del 24/03/1998 e approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 27 del 28/04/1998), al punto 9.2, elencando i criteri di ammissibilità per gli impianti di discarica per rifiuti speciali e i siti idonei alla realizzazione di una discarica, prescrive che gli stessi non devono ricadere in *“aree con presenza di centri abitati a distanza inferiore a 500 metri dal punto di scarico dei rifiuti”*. Inoltre costituiscono fattori penalizzanti per la valutazione della localizzazione: *“presenza di case sparse e cascine a distanza inferiore a 500 m dal punto di scarico dei rifiuti”*.

Secondo l'interpretazione proposta dal proponente, la distanza di 500 metri è stata calcolata dal bordo della vasca di conferimento rifiuti e sarebbe quindi rispettata dal progetto. La vicinanza delle coltivazioni invece non viene nemmeno menzionata come punto critico. Tuttavia, deve essere considerato che la

COMITATO
Salussola Ambiente è Futuro

direttiva 1999/31/CE in materia di discariche (allegato I, punto 1.1., lettera a) prevede invece che per l'ubicazione di una discarica si devono prendere in considerazione "le distanze fra i confini dell'area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane".

Allo stesso modo, il d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 (Attuazione delle direttive 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti) dispone (Allegato 1, punto 1.1.) che "per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione ai seguenti parametri: distanza dai centri abitati". Secondo la sentenza del TAR n. 201900574 in applicazione della disciplina statale e comunitaria – che fa riferimento al "sito di ubicazione", evidentemente riferendosi all'intera area dell'impianto e non alla sola ristretta zona di conferimento rifiuti – nonché in applicazione del principio comunitario di precauzione in materia ambientale, le distanze poste dalle norme regolamentare (Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti) debbano essere calcolate con riferimento al perimetro dell'impianto.

Se calcolata dal bordo dell'impianto la distanza dall'abitazione più vicina è di soli 277 metri.

Riteniamo inoltre assolutamente da ponderare alla luce della summenzionata sentenza anche l'esigua distanza posta tra l'impianto in progetto e le coltivazioni esistenti, che sono di circa 47 metri per quanto riguarda le risaie a destra della ferrovia e di soli 13 metri per le risaie a sinistra della strada sp 322.



FIG 9 -distanza da abitazioni e coltivazioni.

OSSERVAZIONE 7 -

In relazione alla valutazione acustica redatta secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Regione Lombardia VII/8313 del 8 Marzo 2002 “modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico” (come indicato sull’avviso pubblico di avvenuto deposito degli elaborati) si precisa che stante la localizzazione della discarica in Regione Brianco a Salussola la normativa corretta alla quale fare riferimento erano i “Criteri per la redazione della documentazione di impianto acustico” approvati dalla Regione Piemonte con D.G.R. 2 Febbraio 2004 n. 9-11616 così come richiesto dall’art. 3 c. 3 lett. C) della L.R. n. 52/2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”.

Si ritiene, quindi, che la valutazione depositata sia da considerarsi non conforme e ne sia inficiata la validità in quanto non si attiene alla normativa tempo e luogo vigente.

Appare, inoltre, inevitabile far notare che così come si è fatto riferimento alla legislazione lombarda per la redazione della documentazione di valutazione di impatto ambientale si potrebbe far ricorso alla stessa per chiedere il respingimento del progetto di discarica in questione in quanto la collocazione della stessa è in superficie e le discariche sopraelevate non sono consentite dalla legislazione lombarda in tema di smaltimento amianto.

OSSERVAZIONE 8 - fabbisogno idrico

Il fabbisogno idrico ci pare estremamente sottostimato. Non è chiaro, perché non documentato, come si sia passati a un fabbisogno idrico annuo di 14.360 mc d’acqua all’anno per i primi tre anni del SIA rev sett2017, ai 4.529 indicati nel SIA rev agosto 2018 a cui rimanda da REL 1 Relazione tecnica 2019. Nel calcolo del fabbisogno idrico non è presente quello necessario alla cementificazione dei retentati/concentrati derivanti dalla filtrazione del percolato, pur rappresentando

Per l’umificazione delle piste il dato stimato è più che dimezzato, pur essendo il progetto nel suo complesso ridotto solamente del 22%. L’acqua impiegata per le irrigazioni di sostegno poi , che è passata da 9.300 mc/a a 1.925 poi ci lascia interdetti. Forse il proponente intende risparmiare acqua evitando le bagnature necessarie? O più probabilmente vedremo accadere ciò che tante volte abbiamo già visto, cioè si eviterà del tutto di realizzare il ripristino? Certo è che i conti non tornano.

OSSERVAZIONE 9 - -cumulo con altri progetti

Apprendiamo che il proponente attende che i soggetti presenti in CdS a diano informazioni su altri progetti in essere per prendere in considerazione il potenziale cumulo con altre proposte progettuali volte a soddisfare la programmazione indicata dalla Regione Piemonte con il Piano Regionale Amianto. Ci pare incredibile che il Proponente ignori che la ditta Edilcave ha presentato un ricorso al tar del Piemonte contro

il comune di Cavaglià, la provincia di Biella e la Regione Piemonte perché vorrebbe insediare proprio a Cavaglià, in una cava che si trova a 5.500 metri dai terreni del Brianco, una discarica per cemento amianto. Questa circostanza è di dominio pubblico in quanto pubblicata sui quotidiani.

OSSERVAZIONE 10 --ridimensionamento

La revisione del progetto ne prevede la ripèrofilazione; in definitiva è ridotto del 22,19% rispetto alla proposta originale, per un totale di 1.450.000 mc, con una capacità di abbancamento di 1.050.000 mc di amianto, e questa scelta rimane sproporzionata rispetto non solo all'ato di riferimento (per la quale è calcolato un fabbisogno di 400.000-600.000 mc di volumetria di smaltimento di cemento amianto), ma soprattutto per la provincia di Biella il cui contributo è ridotto. La preoccupazione dovuta ai conferimenti provenienti da altre regioni rimane quanto prima, ed è avvalorata da quanto il Proponente si premura di ricordare a pag. 24 del SIA che Si ritiene importante evidenziare che "i rifiuti speciali sottostanno al libero mercato, pertanto non sono soggetti ad una pianificazione stringente"

OSSERVAZIONE 11 -tariffa minima

In relazione alla la tariffa minima di smaltimento inizialmente individuata in € 45,3 a tonnellata è significativa la rettifica apportata proponente che ora fissa la tariffa in 78,7 €/t, valore a cui va ancora aggiunto il trasporto e l'utile a copertura del rischio finanziario sostenuto dalla società. Risulta improbabile che un'azienda che ha dedicato tempo e cura alla realizzazione di un progetto abbia trascurato l'aspetto economico (probabilmente il più significativo), riteniamo invece che i costi di smaltimento fossero chiari all'azienda sin dall'inizio e che la stessa li abbia parzialmente omessi al fine di far apparire il proprio progetto più competitivo quando nella realtà dei fatti la proposta effettiva non risulta essere particolarmente allettante.

OSSERVAZIONE 12 - bagnatura piste

La proposta di bagnare le piste interne alla discarica almeno una volta al giorno con un volume d'acqua pari a 1l/mq non è supportata da riscontri documentali, e pare essere il frutto di una scelta arbitraria

Infatti la quantità d'acqua necessaria per ottenere un bagnamento delle piste efficace, dovrebbe essere calcolata con una formula che tenda conto delle seguenti variabili:

potenziale medio dell'evaporazione giornaliera

traffico medio orario

quantità media del trattamento applicato

intervallo di tempo che intercorre tra le applicazioni.

E' evidente che per raggiungere l'efficienza desiderata può essere opportuno agire sia sulla frequenza delle applicazioni piuttosto che sulla quantità di acqua impiegata in ogni trattamento per unità di superficie, a seconda del traffico medio orario e al potenziale medio di evaporazione giornaliera .

OSSERVAZIONE 13- percolato

A proposito della produzione del percolato viene dichiarata una stima di produzione di al massimo 70 mc giornalieri di percolato, di questi 70 un 0.5% sarà materiale concentrato/retentato, ovvero un quantitativo pari a 3,5 mc/d per un quantitativo di tempo non dichiarato, che se solo fosse pari a un anno sarebbero 1277 mc . Tale produzione di retentati può variare nel tempo, ma rimane un problema che aggiunge una criticità nella realizzazione di una discarica per materiale contenente amianto poiché tale produzione di retentati implica un successivo trattamento e confinamento in discarica mediante cementizzazione e alla luce dei numeri sopra riportati si prefigura un'opera di gestione della discarica spropositata.

Tale processo viene aggravato dal passare del tempo poiché i manufatti contenenti amianto col passare del tempo non mutano il loro stato e conformazione per via chimica e biologica ma ben si assiste alla degradazione della discarica e infiltrazione di acque meteoriche possono deteriorare i manufatti e rilasciare fibre. Importante ricordare che gli imballaggi composti da polietilene si deteriorano con il passare del tempo e quindi perdono la loro funzione di contenimento.

Non si può conoscere il cambiamento nel tempo del materiale nell'invaso ma per le ragioni sopra riportate il lungo periodo si prospetta preoccupante, soprattutto nel periodo post gestione della discarica da parte della società proponente.

Inoltre, nella Rel 1 -Relazione tecnica, nel calcolo della quantità annua di percolato si riscontra dai dati forniti una produzione totale di 29.935 mc annui che equivalgono a un volume pari a 82 mc giornalieri, tale dato è in disaccordo con la stima fornita nel documento Sintesi Controdeduzioni che riportava una quantità giornaliera di 70 mc, questo porta a incrementare nuovamente la produzione di retentati che da 3,5 mc al giorno arrivano a 4,1 mc al giorno.

Infine, considerando i rapporti cemento/retentati da inserire nei big-bag equivalenti a 1,3 kg di cemento per 1 kg di retentato ogni giorno verrà prodotto in media 9,4 mc di materiale da inserire nei big-bag e successivamente, trascorse le 48 ore di indurimento, conferito all' interno della discarica. Tirando le somme, considerando la portata di un big-bag pari a 1 mc circa, ogni giorno verranno prodotti quasi 10 big-bag di materiale da conferire in discarica a causa dei retentati presenti nel percolato.

OSSERVAZIONE 14

Le attività di cantiere dureranno per tutta la fase di coltivo della discarica, indicativamente 13 anni, durante le quali si sovrapporranno più lavorazioni contemporaneamente con emissioni pulverulente (stimate in

COMITATO
Salussola Ambiente è Futuro

PM10) particolarmente elevate. Questo aspetto inciderà sulla salute degli abitanti tanto più che a meno di 500mt dalla discarica vivono famiglie con bambini in età prescolare.

Nelle controdeduzioni è stata proposta come soluzione alla dispersione dei PM10 la bagnatura una volta ogni 24 ore delle piste interne alla discarica oggetto di transito dei mezzi così da ridurre del 50% le polveri sollevate. Appare un controsenso che la bagnatura avvenga mediante ricorso ad autobotti che si muoveranno lungo tutte le aree del sito, per contenere il sollevamento delle polveri dovuto al passaggio di mezzi pesanti si ricorre all'utilizzo di ulteriori mezzi pesanti che gireranno all'interno della discarica?

Continua a non essere stato considerato, inoltre, il fattore nebbia assai frequente al Brianco. In questa situazione si possono avere inversioni in quota che andrebbero a creare una barriera per la diffusione verso l'alto degli inquinanti emessi sotto questo strato con conseguente aumento delle concentrazioni al suolo.

Il particolato ha effetti diversi sulla salute umana ed animale a seconda dell'origine e delle dimensioni delle polveri. Tra i disturbi attribuiti al particolato fine e ultrafine (PM 10 e PM 2,5) vi sono patologie acute e croniche dell'apparato respiratorio (asma, bronchiti, enfisema, allergie e tumori) e cardio-circolatorio (aggravamento dei sintomi cardiaci nei soggetti predisposti).

Non è garantito, inoltre, che in condizioni particolari (es. forte vento) si possa contenere la dispersione di PM10 nell'aria fino a lunghe percorrenze.

OSSERVAZIONE 15

Nel progetto iniziale presentato a Maggio 2017 è apparsa sin da subito evidente la connessione economica, oltre che una comunione di interessi, tra le società "Acqua & Sole S.r.l." e "La Manzola S.r.l." facenti capo allo stesso gruppo industriale.

In relazione al progetto di una discarica di amianto al Brianco il rapporto tra le due società viene regolato da una scrittura tra privati sottoscritta per entrambe le società da Natta Francesco avente il ruolo di amministratore delegato di tutte e due le aziende.

Stante la connessione tra le due aziende il canone di locazione che verrà versato a "La Manzola S.r.l." costituirà un costo per "Acqua & Sole S.r.l.", che abatterà l'utile e ridurrà la tassazione, mentre rappresenterà un ricavo per il locatore consentendo che l'introito rimanga nell'ambito dello stesso gruppo aziendale.

Quanto sopra a dimostrazione che il Brianco non è stato individuato perché migliore collocazione possibile ma semplicemente perché terreno nelle disponibilità del gruppo aziendale che risparmierà sui costi di locazione rispetto all'ipotesi in cui avesse dovuto individuare un altro luogo idoneo tra quelli suggeriti dal Piano Regionale Amianto.

La commistione tra le due aziende è stata rilevata anche in fase di inchiesta pubblica quando è stato evidenziato come la realizzazione e la gestione del sistema di compensazioni ambientali (es. opere di

miglioramento e successive manutenzioni) sia stato ipotizzato a carico del locatore e il loro costo sia stato incluso nel corrispettivo che il locatario verserà per la disponibilità dei terreni (vedi convenzione tra le due parti).

Inoltre non è stato mai approfondito e specificato da chi siano stati sostenuti i costi per gli interventi pro-discarica già effettuati sui terreni de "La Manzola S.r.l." (es. la realizzazione delle fasce di rispetto"). Come può avere la società "Acqua & Sole s.r.l." realizzato un intervento su un terreno rispetto al quale oggi non ha ancora alcun titolo dal momento che il contratto diventerà operativo tra le parti solo al momento dell'autorizzazione della discarica? E se l'intervento è stato realizzato da "La Manzola S.r.l." che si è fatta carico del costo a che titolo ha posto in essere un intervento a favore di un progetto di una società con cui non ha ancora una relazione economica sottoscritta?

Inoltre "Acqua & Sole S.r.l." ha più volte sostenuto all'interno del progetto che i terreni sui quali dovrebbe essere realizzata la discarica non sono coltivabili sulla base della documentazione a loro disposizione. Essendo ad oggi la disponibilità dei terreni ancora in capo a "La Manzola S.r.l." ha, quindi, quest'ultima messo in atto dei tentativi di approvvigionamento dell'acqua? Poiché il proponente sostiene di avere della documentazione a disposizione dovrebbe sottoporla nell'ambito del procedimento al fine di dare la possibilità all'ente preposto a decidere di verificare se tutti i possibili tentativi di coltivazione dei terreni siano stati messi realmente in atto.

"La Manzola S.r.l." ha avanzato richiesta di accesso al bando per i programmi di sviluppo rurale (prs) che ha tra le proprie finalità la promozione e l'innovazione nel settore agricolo e forestale, la promozione di tecnologie innovative, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi nell'ambito dell'agricoltura e delle foreste. Si può ritenere eticamente corretto che un'azienda che si accinge (è in graduatoria) ad utilizzare fondi dell'Unione Europea per lo sviluppo dell'agricoltura metta i propri terreni agricoli in area DOP a disposizione di una discarica di amianto?

OSSERVAZIONE 16-Valutazioni Agronomiche terreni del sito. Rel. 18

La Rel 18 si pone come consulenza e relazione esperta in merito ai possibili usi agronomici dei terreni in cui è in progetto la discarica al fine di dimostrare che su quei terreni non sarebbe conveniente coltivare riso e quindi mettere in dubbio la sua idoneità alla produzione di riso DOP di Baraggia biellese e vercellese.. Riteniamo la relazione carente ed estremamente povera di idee e di attenzione nei confronti del territorio preso in considerazione. Un esempio che ci sentiamo di fare come premessa riguarda uno dei luoghi simbolo del Piemonte, Barolo.

I terreni di Barolo non sono sicuramente i più indicati a produrre uva da tavola in grande quantità. A Barolo si produce invece un grande Nebbiolo in quantità ridotte. I produttori inoltre diradano le loro uve con il fine di migliorarne la qualità. Riducono la produzione delle loro vigne per ottenere un vino di miglior qualità. In

COMITATO
Salussola Ambiente è Futuro

agricoltura spesso qualità e quantità non vanno di pari passo, come la quantità della produzione con il valore della produzione stessa.

Il riso di Baraggia biellese e vercellese DOP non ha di certo tra le sue caratteristiche la produzione in gran quantità. Nel disciplinare sono presenti caratteristiche biometriche che riguardano la dimensione del chicco che dicono: "Non superiore a". Questo perché il riso di Baraggia e quindi anche quello coltivato a Brianco, ha il chicco più piccolo rispetto a quello di altre zone. In Baraggia il chicco di riso non raggiunge le dimensioni di gran parte del territorio italiano per via delle particolari condizioni agro pedo climatiche in cui la pianta cresce. Di conseguenza il chicco di riso di Baraggia DOP è meno pesante e anche per il peso dei mille semi (importante caratteristica merceologica per il riso) il disciplinare di produzione indica i valori a cui il prodotto certificato non deve essere superiore.

Uno dei punti cardine della Scienza e della Genetica sta nella differenza tra Genotipo e Fenotipo. L'ambiente condiziona l'espressione genica. Nel caso del riso di Baraggia i caratteri distintivi rispetto alle altre zone sono molteplici come ad esempio lo sviluppo della pianta e la minor produttività.

Al riso di Baraggia biellese e vercellese DOP, **a fronte di una minor produzione è riconosciuta una maggior qualità del chicco, grande tenuta alla cottura oltre a consistenza e sapore unici.** Questo si traduce in un **maggior valore che può e deve andar a compensare la minor produzione.**

Nello scorso inverno mentre il riso Arborio nelle borse merci (mercato del risone, riso greggio) era quotato a circa 32 euro a qle, per il riso Arborio DOP di Baraggia venivano stipulati contratti di coltivazione per importi dai 60 ai 62 euro a qle (quanto sostenuto può essere tranquillamente verificato confrontando i contratti stipulati con i dati relativi alle quotazioni di mercato della Camera di Commercio di Vercelli, per approfondimenti e/o per richiedere copie dei contratti firmati, non si esiti a contattare lo scrivente comitato).

La PLV (produzione lorda vendibile) è il punto chiave del bilancio dell'azienda agricola e rappresenta il ricavo della produzione su cui ovviamente pesa molto il valore della produzione stessa. Il futuro dell'agricoltura italiana, non solo di quella di Baraggia, è nelle produzioni di qualità, quelle di maggior valore. Stupisce che in una valutazione agronomica di questo tipo non si faccia riferimento alle produzioni di maggior pregio, come anche quelle biologiche che il proponente afferma di praticare in terreni di proprietà del gruppo.

Esistono vari metodi di coltivazioni nei terreni di baraggia con i quali è possibile incrementare il valore della propria produzione, peraltro riducendo il fabbisogno idrico, fattore indicato più volte dal proponente come limitante per i terreni in cui è in progetto la discarica. Questa valutazione agronomica denota infine superficialità nell'analisi delle caratteristiche del territorio di Brianco anche per quanto riguarda il fabbisogno idrico che per le colture a risaia è inferiore a 1 l/s*Ha, un valore di gran lunga inferiore rispetto ai 3 – 5 litri al secondo per ettaro indicati nella Rel. 18. E' evidente come il valore indicato nella relazione sia

COMITATO
Salussola Ambiente è Futuro

totalmente estraneo al territorio di Baraggia ed è pertanto lecito chiedersi se sia tendenzioso oppure se sia stato semplicemente preso da altre zone che hanno davvero poco in comune con la Baraggia bielles
Riteniamo infine che le conclusioni a cui giunge il proponente citando la REL. 18 non siano da prendere minimamente in considerazione in quanto affermare che i terreni in oggetto non siano idonei alla coltura risicola specializzata non ha alcun fondamento.



Fig 19 le risaie del sito dopo il taglio, anno 2011. La tessitura è identica a quella delle risaie a confine.

OSSERVAZIONE 17-classificazione dei terreni ad alta produttività.

Il proponente, argomenta in merito al CDU che definisce alcuni mappali interessati dall'intervento come "ad alta produttività" e sostiene che "L'accezione riportata nel CDU fa riferimento ad una classificazione citata dalla Tav. AT1 –Tavola dello Stato di Fatto dell'Uso del Suolo Agricolo, che però non trova riscontro nell'articolato normativo delle NTA, quindi non ha valenza prescrittiva in materia urbanistica.

COMITATO
Salussola Ambiente è Futuro

Ricordiamo tuttavia che anche in assenza di specificazioni da parte della pianificazione urbanistica comunale resta ferma l'efficacia del piano paesaggistico, così come deciso dal Consiglio di Stato

La sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 23 agosto 2016, n. 3670 ha ricordato che, in assenza di specifica pianificazione del territorio da parte del piano regolatore generale comunale (o altro strumento di pianificazione urbanistica comunale), la disciplina di gestione del territorio sarà dettata dal piano paesaggistico vigente, in virtù della sua valenza sovraordinata rispetto alla pianificazione di tipo urbanistico-territoriale.

Come noto, infatti, il principio di prevalenza gerarchica del piano paesaggistico è statuito dall'art. 145 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (codice dei beni culturali e del paesaggio) e tale interpretazione costituisce giurisprudenza costante. Quindi se il CDU indica delle aree ad alta produttività, tale fatto è rilevante nel momento in cui l'art 20 delle NTA del PPR indica delle direttive in merito alle aree di rilevante interesse agronomico, quali quelle in oggetto.

OSSERVAZIONE 18-commissione di controllo

In relazione alla richiesta di chiarimento n.26 IV inerente il piano dei controlli appare irrisorio il contributo annuo di € 15.000 stanziato in favore del comune di Salussola affinché possa provvedere alla costituzione di una Commissione tecnica comunale indipendente. Ricordiamo che già solo i due incarichi a tantum di valutazione di pre-fattibilità della discarica ad un geologo e ad un epidemiologo sono costati al Comune di Salussola circa € 15.000 per cui appare improbabile che a parità di costo si possano liquidare i compensi di un'intera commissione per un lavoro da svolgere in continuità per tutto il corso dell'anno. Il rischio sarebbe la composizione di una commissione non di specialisti e non competenti sugli aspetti oggetto di controllo.

OSSERVAZIONE 19 - Stakeholders

In risposta ai timori di un danno di immagine per il riso DOP in caso di autorizzazione dell' impianto, il proponente cita come esempio le proprie risaie biologiche coltivate in prossimità di alcune discariche.

Esiste tuttavia una grande differenza tra i marchi di qualità BIO e DOP, il primo certifica una metodologia di produzione mentre il secondo è una denominazione di origine legata indissolubilmente ad un territorio. Ne consegue che la DOP sia legata alla reputazione del territorio in cui viene prodotta mentre il Biologico no.

Il proponente infine prevede come misure di compensazione (punto 6.4.4 SIA (AMB1)) 10.000 euro all' anno per i primi quattro anni di esercizio per promuovere la fruibilità del territorio, la valorizzazione dei prodotti DOP, ecc. Riteniamo che il proponente (ed il gruppo Neorurale di cui fa parte), siano ben a conoscenza di quanta poca promozione si possa fare con soli 10.000 euro all' anno. Si tratta di misure di

compensazione decisamente insufficienti e inadeguate ad attenuare l' impatto negativo che la discarica avrà nei confronti dell' immagine dei prodotti del territorio.

Riteniamo infine che anche questa criticità sia stata affrontata con superficialità dal proponente che avendo sedi del gruppo a cui appartiene in provincia di Pavia dovrebbe aver bene chiaro il problema. Citiamo come esempio l' annosa questione dell' impiego di fanghi in agricoltura ha fatto parlare molto negli ultimi mesi a Pavia, terra di risaie dove si stima vengano smaltite nei campi circa 400.000 tonnellate di fanghi. Si sono occupate della questione anche trasmissioni televisive come "Indovina chi viene a cena" di RAI 3. La percezione del problema da parte dei consumatori è estremamente negativa e si stanno moltiplicando le iniziative da parte dei comuni del territorio per arginarlo.

OSSERVAZIONE 20 -Terreni oggetto del progetto e territorio riconosciuto dal disciplinare della DOP Riso di Baraggia biellese e vercellese

I terreni in cui è ubicato il progetto di discarica fanno parte del territorio della DOP Riso di Baraggia biellese e vercellese e presentano la classica morfologia delle risaie della zona (fig 18). Per produrre la DOP il conduttore del fondo deve semplicemente attenersi alle regole del disciplinare di produzione che non presenta particolari vincoli ed è su misura per la risicoltura della zona. Senza alcun tipo di autorizzazione, il conduttore semina una delle sette varietà di riso del disciplinare (generalmente tra aprile e maggio) ed entro il 31 maggio di ogni anno deve inviare apposita comunicazione all' Organismo di Controllo autorizzato (Ente Nazionale Risi). Si tratta di procedure molto semplici per l' agricoltura moderna.

OSSERVAZIONE 21 Adeguatezza sito a produzione DOP Riso di Baraggia biellese e vercellese

Il proponente, nelle integrazioni che ha presentato ad agosto 2018, nella nota sintesi controdeduzioni tra la pagina 5 e la sette fa affermazioni che lasciano increduli:

1. pag. 5 "...ogni area del territorio comunale si presti a garantire la capacità produttiva in grado di mantenere gli impegni del disciplinare."
2. Pag.7 "zone di produzione di prodotti agricoli.... Presente ma con caratteristiche non adeguate al disciplinare DOP"
3. Pag.7 "...non è idonea alla risicoltura specializzata, come indicato nel disciplinare a cui è necessario attenersi per vantare il riconoscimento"

A queste affermazioni, errate e che consideriamo molto gravi, non si trova riscontro nel disciplinare di produzione della DOP Riso di Baraggia biellese e vercellese. Il terreno in cui è in progetto la discarica è



Fig 19: le risaie del sito

idoneo e presenta tutte le caratteristiche per produrre riso dop di Baraggia, il cui disciplinare non prevede nel modo più assoluto che venga garantita una determinata capacità produttiva. Fatichiamo a capire le ragioni di queste affermazioni profondamente errate che sembrano solo voler indurre in errore chi studia la pratica.

La DOP è un marchio di tutela Giuridica della denominazione attribuito dall' Unione Europea ed esige precisione quando vi si fa riferimento.

Invitiamo il proponente a riflettere sulla condotta che ha tenuto su questi punti e sul continuo tentativo di sminuire le peculiarità dei terreni in suo possesso. Esistono i progetti personali ma esiste anche una realtà territoriale che deve essere rispettata. Il proponente è perfettamente consapevole di possedere a Brianco risaie incluse in un territorio a Denominazione di Origine Protetta e considerate ai sensi dell' articolo 20 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale di elevato interesse agronomico.

La realtà di un territorio non può essere cambiata in funzione delle esigenze dei singoli e dei loro progetti.

OSSERVAZIONE 22 -Disponibilità idrica per uso agricolo dei terreni oggetto di discarica

A questo proposito, ci preme sottolineare che il territorio, per opera del Consorzio di Bonifica della Baraggia biellese e vercellese, è particolarmente attivo nella creazione di infrastrutture che permettono di migliorare la disponibilità idrica per uso agricolo. Molti sono i terreni della Baraggia che hanno beneficiato negli anni di notevoli migliorie, ne è un esempio che tocca anche Salussola tutta la rete irrigua proveniente dalla diga sul torrente Ingagna.

Alcune condotte idriche recenti, provenienti proprio dalla diga dell' Ingagna, passano vicino alla zona di Brianco in oggetto. Tuttavia ci chiediamo se siano mai state fatte richieste al Consorzio di Bonifica per uso irriguo da parte de La Manzola srl (contribuente del Consorzio (terza fascia di contribuzione)).

Da una breve indagine da noi fatta risulta di no e conoscendo la caparbietà con cui gli agricoltori del territorio hanno migliorato negli anni la disponibilità idrica delle proprie aziende, ci domandiamo se ci sia stato veramente dell' interesse. Infatti se non ci risultano richieste al Consorzio di Bonifica, abbiamo invece verificato che La Manzola aveva fatto richiesta con istanza in data **29 ottobre 2014**, presentata in data **24 novembre 2014** e registrata in data **25 novembre 2014**, al n° **36.011** di protocollo provinciale, di nuova concessione, per poter derivare, nel periodo intercorrente fra il 1 maggio ed il 10 agosto di ciascun anno, una portata massima istantanea di litri al secondo **50** ed un volume massimo annuo derivabile di metri cubi **432.000** d'acqua pubblica dal rio **Sesiolo**, in Comune di **Salussola** (BI), ad uso **agricolo**. Il competente Settore regionale, non ha rilasciato parere favorevole poiché l'intervento proposto dalla società richiedente doveva prevedere tipologie di sbarramento diverse dalla paratia proposta; fu comunicato, a termine dell'articolo **10bis della Legge 7 agosto 1990, n° 241** e ss.mm.ii., i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda, assegnando alla società richiedente il termine di giorni dieci entro cui gli istanti stessi avevano il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti; tuttavia nei successivi dieci giorni decorrenti dal ricevimento della suddetta comunicazione datata 20 marzo 2015, la società richiedente non ha presentato memorie scritte, documenti od ulteriori integrazioni, rinunciando di fatto alla possibilità di derivare acqua dal Rio Sesiolo. Questo dimostra che non esiste in realtà la volontà di addacquare i propri terreni.

In conclusione, riteniamo che l' esigenza di avere una maggiore disponibilità idrica dovrebbe essere dimostrata documentando con gli atti concreti fatti nel tentativo di colmare questa presunta esigenza.

OSSERVAZIONE 23 - Sicurezza falde da contaminazione amianto

Il sito di discarica è ubicato in un' area di ricarica di falda. Dai sondaggi eseguiti appare evidente che tolti i primi 4-5 metri di terreno argilloso, gli strati sottostanti sono costituiti da ghiaie e sabbie, il cui colore ocrarugginoso dimostrano che sono periodicamente attraversati da acqua, prova che le falde si alzano e si abbassano. Il pacchetto impermeabilizzante differisce nel tempo l'attraversamento della barriera, non lo

impedisce in toto. Quindi esistono in prospettiva degli oggettivi fattori di rischio derivanti da eventuali e possibili contaminazioni delle falde da parte di fibre di amianto che non sono a nostro avviso stati valutati in modo completo ed esaustivo. Nei decenni a seguire la chiusura della discarica, eventuali contaminazioni della falda potrebbero avere effetti devastanti per la salute delle persone, compromettendo il futuro di questo territorio.

L'aspetto più preoccupante è che se la discarica in progetto dovesse in futuro contaminare per qualche ragione la falda con amianto, il problema non sarebbe risolvibile.

In merito alla possibile contaminazione delle falde abbiamo in questi mesi sentito più volte ripetere che l'amianto non sia pericoloso per ingestione ma l'acqua non viene esclusivamente bevuta, la usiamo per lavarci, per pulire e quando evapora le fibre di amianto ritornano ad essere disperse nell'ambiente e possono essere inalate.

In merito anche al rischio ingestione, non ci sono certezze ed i fattori di rischio per la salute non possono essere esclusi e dovrebbero essere studiati più approfonditamente in virtù del principio di precauzione che dovrebbe guidare ogni azione amministrativa

Per queste ragioni riteniamo il sito non idoneo, ed insufficiente la trattazione proposta nel merito.

OSSERVAZIONE 24 - Sicurezza acque di irrigazione da contaminazione amianto

Si evidenziano grandi perplessità in merito allo scarico del percolato della discarica nel rio Sisiolo e quindi nella rete irrigua che nel territorio alimenta per lo più risaie o terreni irrigati per aspersione.

Eventuali contaminazioni di fibre di amianto nel percolato costituirebbero una seria ed inaccettabile fonte di rischio. Le colture presenti nel territorio, come il riso, alternano momenti di sommersione a momenti di asciutta con questi ultimi che potrebbero favorire la dispersione in atmosfera di eventuali fibre di amianto presenti nel percolato e confluite tramite il riso Sisiolo nella rete irrigua.

OSSERVAZIONE 25 –modalità di abbancamento

Rimane incomprensibile la modalità di abbancamento una volta superata la quota del piano di campagna. Nelle sezioni rappresentate nella Rel 2 – piano di gestione operativa, da pagina 41 in avanti, la situazione descrive il riempimento in fossa di una piccola discarica, che presenta sponde solide su tutti i fronti, mentre quella in progetto sarà riempita per sei grandi lotti, che saranno privi di sponde su tutti e quattro i lati e che quindi non sarà "in fossa". Riferendoci per esempio alla fase 3 indicata nella tavola delle fasi di coltivazioni, è evidente che il lotto 3 sia scavato e vuoto mentre il lotto uno è in corso di coltivazione. Quindi la formazione degli argini di contenimento del lotto 1 deve avvenire a iniziare dal fondo scavo, con ingente uso di terra che non ci risulta calcolata da nessuna parte, e non dalla quota del piano di campagna come è

COMITATO
Salussola Ambiente è Futuro

stato raffigurato. Non essendo rappresentato e descritto in alcun modo, non si capisce che dimensioni abbiano questi argini che di fatto separeranno i lotti.

Ricordiamo che il contenuto dei big bags è eterogeneo nella forma e nelle dimensioni, non avranno alcuna stabilità e certo non si presteranno ad essere accatastati per decine di metri uno sull'altro senza franare miseramente. Per altro il DM 248/2004 prescrive che "le coltivazioni devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza provocare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto abbancati": non prevede deroghe o prove di carico atte a dimostrare che i rifiuti contenenti amianto possono essere calpestati. Pertanto ci pare che il dm 248/2004 sia completamente disatteso nell'ipotesi progettuale proposta.




Fig 20




FIG 21: come dovrebbero essere gli argini tra i lotti di una discarica di amianto

OSSERVAZIONE 26 –Viabilità e ingresso

In merito alle richieste della Provincia di Vercelli rispetto alla questione della viabilità e che il proponente ha liquidato come se fosse un problema inesistente, facciamo notare che, secondo quanto indicato dal Piano Provinciale della Sicurezza Stradale, il tratto di competenza biellese della strada del Brianco, coi suoi soli 4,33 km di lunghezza, è stata inserita negli ambiti critici, risultando nella provincia la seconda più pericolosa per mortalità con 1,58 morti ogni milione di veicolo (contro lo 0,27 del tratto della SS143 tra Vergnasco e Santhià, per avere un paragone). E' caratterizzata da un "traffico ridotto, ma fortemente caratterizzato dalla presenza di mezzi pesanti.". Il tasso di mortalità è del 33,33%. VUOL DIRE CHE OGNI TRE INCIDENTI C'E' UN MORTO. Il coinvolgimento dei mezzi pesanti negli incidenti è ALTO.

La nuova proposta progettuale con l'ingresso spostato verso sud , non illuminato e posto in mezzo a una curva in cui hanno perso la vita anche dei salussolesi ,appare quindi peggiorativa. Osserviamo che le curvature dell'innesto con la sp 322 non siano tracentirche come sarebbe auspicabile, ma hanno un solo raggio di circa 7 metri; i criteri di progetto non tengono minimamente in considerazione la definizione di fascia di ingombro impegnata dai veicoli in svolta: la mancata valutazione di questo ingombro, specialmente quello dei mezzi articolati, provocherà continue invasioni da parte dei veicoli in svolta sulle corsie opposte. Rileviamo come l'art. 22 del codice della Strada, al comma 6 preveda *"L'ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del codice"*. Auspichiamo che la Provincia di Biella operi con ragionevolezza e non autorizzi questo accesso, avendone facoltà. Rappresenta un pericolo per la sua posizione che la relazione sull'impatto viabilistico nemmeno prende in considerazione perché non è stata aggiornata rispetto alla versione precedente.

OSSERVAZIONE 27 – piantumazioni e PSR

Osservando il sito del progetto di discarica siamo sempre rimasti sorpresi delle piantumazioni effettuate negli ultimi tempi e che hanno leggermente ridimensionato le risaie lungo la strada per Santhià. Si tratta a nostra impressione di interventi onerosi che hanno richiesto un significativo spostamento di terra e che hanno da subito dato la sensazione che si trattasse di fasce di rispetto. Abbiamo sempre trovato singolare questo tipo di operazione, effettuata a progetto non ancora approvato e con una riduzione della superficie coltivabile a risaia. Nel caso queste piantumazioni fossero state realizzate utilizzando le misure dei Piani di Sviluppo Rurale e nel caso diventassero un domani fasce di rispetto di una discarica, ci chiediamo se questo

sarebbe compatibile ed in linea con programmi e obiettivi del PSR stesso. Crediamo sia una questione su cui sia indispensabile fare chiarezza.

OSSERVAZIONE - 28 Rio Sesiolo

Leggiamo nella REL 9 che secondo i dati della stazione meteorologica di Masazza sull'area piocono 941 mm di pioggia all'anno e che piove, con intensità maggiore di 1 mm, per 74 giorni l'anno. Questo dato non spiega nella pratica come possa il Rio Sesiolo, che è un fosso scolmatore, portare acqua per ben 240 giorni l'anno, come risulta secondo la conclusione della REL 21. Se è vero che il Rio porta acqua quando piove, o nei giorni immediatamente successivi, non può avere acqua 240 giorni l'anno a fronte di soli 74 giorni di pioggia. Se ci fosse stata la volontà di monitorare veramente la portata del rio non ci si sarebbe affidati a calcoli teorici, ma si sarebbe collocato un misuratore di portata nel suo punto di innesto con il rio Biecchio; Notiamo inoltre come il monitoraggio fotografico del Rio Sesiolo sia stato affidato a non meglio specificati "collaboratori esterni al team di progettazione", persone sulle cui competenze non si hanno garanzie e che hanno eseguito un monitoraggio privo di ogni riferimento necessario: le fotografie non sono georeferenziate e potrebbero essere state scattate ovunque. Certamente faticiamo a individuare due scatti eseguiti nello stesso punto.

OSSERVAZIONE 29 – Opere di Mitigazione

Il Proponente pretende di diventare un "produttore di paesaggio", presupponendo che Brianco sia una zona degradata. Al progetto di discarica, realizzato da Acqua e Sole, un'altra società (La Manzola) affianca un progetto di "valorizzazione ambientale" da realizzarsi in adiacenza: tale operazione non può in alcun modo considerarsi progetto di valorizzazione ambientale funzionale alla mitigazione dell'impatto dovuto alla discarica. Resta pacifico che la discarica è un elemento di detrimento ed impoverimento del territorio, del paesaggio, dell'economia del luogo. E' pacifico che realizzare una discarica **non tutela, non conserva e non valorizza** la risorsa e il paesaggio dell'ambiente rurale. L'operazione di "valorizzazione ambientale" di attua su un terreno adiacente alla discarica e non SULLA discarica, tanto che il progetto di valorizzazione ambientale sta seguendo un iter a parte, ed è stato presentato ad aprile 2017, un mese almeno prima rispetto la presentazione del progetto della discarica. E' evidente l'intenzione di realizzarlo a prescindere dalla autorizzazione dell'impianto, altrimenti non sarebbe stato presentato al Comune di Salussola e di Dorzano prima di addivenire all'autorizzazione della discarica, e certamente non vogliamo pensare che il proponente desse per scontato di avere l'autorizzazione. Poiché quindi il progetto in capo alla Manzola srl non può essere considerato come una mitigazione degli impatti della discarica, contestiamo in toto in contenuti della tabella della REL 1 addendum impatto paesaggistica da pag 36 in avanti, dove si pretende di

COMITATO
Salussola Ambiente è Futuro

compensare ogni obiettivo mancato rispetto al PPR con presunte opere di mitigazioni che in realtà sono in capo al progetto di La Manzola e non di Acqua e Sole.

Conclusioni

Per le ragioni sopra espresse il sottoscritti rappresentanti del Comitato Salussola Ambiente è Futuro chiedono che il procedimento si concluda con l'espressione di un **PARERE NEGATIVO**.

Infine chiediamo:

- di poter presenziare come uditori, così come definito dal Regolamento Provinciale, alle sedute della Conferenza dei Servizi indette per questa procedura di VIA e di essere avvisati con idoneo anticipo di tali incontri.
- un confronto con il Proponente, ai sensi e nelle modalità previste dall'art. 14 comma 4 L.R. 40/98 .

In attesa di riscontri, porgiamo i nostri cordiali saluti.

In fede

Simonetta Magnone per conto del Comitato Salussola Ambiente è Futuro.

